

# Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) -

---

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) nel Comune di CORNEDO VICENTINO, istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 secondo a quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14.03.2011, n. 23, e dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni della Legge 22.12.2011, n. 214.
2. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista **dall'art. 52** del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

## **Art. 2 - Abrogato**

## **Art. 3 - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale, su proposta congiunta del funzionario responsabile dell'area contabile e del responsabile dell'area edilizia urbanistica, entro il 30 aprile di ogni anno, determina per zone omogenee, ai soli fini dell'applicazione dell'I.M.U., i valori minimi delle aree fabbricabili. In assenza di tale decisione si intendono confermati i valori dell'anno precedente.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori pari o superiori a quelli determinati dalla Giunta comunale, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.
4. La Giunta comunale, in sede di determinazione dei valori minimi ai fini I.M.U. delle aree edificabili, può determinare particolari condizioni agevolate per le aree soggette a vincoli perequativi.

## **Art. 4 - Aree divenute inedificabili**

1. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico generale (Piano Regolatore Comunale), l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi che abbiano ottenuto l'adozione da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
2. Qualora un'area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata dall'anno in cui è stato adottato il provvedimento.
3. Qualora un'area, soggetta ad imposta a seguito di adozione dello strumento urbanistico generale o di variazione allo stesso, non diventi edificabile per mancata approvazione da parte degli organi

competenti, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta versata per il periodo intercorrente tra l'adozione e la mancata approvazione.

### **Art. 5 – Abitazione principale e pertinenze**

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. **Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.**
4. **Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.**

### **Art. 6 – Versamenti**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri nonché quelli effettuati a nome del defunto da parte degli eredi sino alla data di registrazione dell'atto di successione, a nome del proprietario da parte dei titolari dei diritti reali, purché l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare.
2. **Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad Euro 12,00.**

### **Art. 7 – Abrogato**

### **Art. 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.